



PROVINCIA DI CHIETI

Pratica **50608** VBL_ORD

Trasmissione via PEC / Email

protocollo.prefch@pec.interno.it	All'	Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Chieti
gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it	Alla	Questura di CHIETI
rfi-dpr-dtp.an.utpe@pec.rfi.it	Alla	Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona - S.O. Unità Territoriale Pescara
comune.vasto@legalmail.it	Al	Comune di Vasto
sezpolstrada.ch@pecps.poliziadistato.it	Al	Comando Polstrada di CHIETI
tch25802@pec.carabinieri.it	Al	Comando Provinciale dei Carabinieri di CHIETI
tch27931@pec.carabinieri.it	Alla	Stazione dei Carabinieri di Vasto
dpe005@pec.regione.abruzzo.it	Alla	Regione Abruzzo – Settore Trasporti
f.stefano@provincia.chieti.it	p.c. All'	Istruttore di Polizia Provinciale di Zona Francesco STEFANO

OGGETTO: Divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 18 t ed istituzione del limite di velocità di 20 km/h sul cavalcavia ferroviario SP 170 "Punta Penne" km 404+920 – accesso alla Zona Industriale P.to di Vasto (CH).

Si trasmette di seguito copia dell'ordinanza n. **701** del **03.03.2022** relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Nicola Pasquini

Firmato digitalmente da:
PASQUINI NICOLA
Firmato il 03/03/2022 17:27

Seriali Certificato:
56284904583562992283605279983097788272

Valido dal 03/02/2020 al 02/02/2023

ArubaPEC S.p.A. - N. 0871.408.2380

www.provincia.chieti.it

protocollo@pec.provincia.chieti.it

Dirigente: Dott. Ing. Nicola PASQUINI
Servizio: Progettazione e Costruzioni Strade
P.O.: Dott. Ing. Paola CAMPITELLI
Istruttore Direttivo Tecnico: Dott. Ing. Naida Di Nino



SETTORE N. 2

Ordinanza n. 701 del 03.03.2022

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

OGGETTO: Divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 18 t ed istituzione del limite di velocità di 20 km/h sul cavalcavia ferroviario SP 170 "Punta Penne" km 404+920 – accesso alla Zona Industriale P.to di Vasto (CH).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **PREMESSO** che al km 404+920 della S.P. 170 "Punta Penna", nel Comune di Vasto, è presente un cavalcavia ferroviario avente struttura portante in cemento armato e impalcato in c.a.p.;
- **CHE** al fine di garantire la sicurezza del transito ferroviario di RFI, nonché di quello veicolare lungo la S.P. 170, si rende necessario effettuare verifiche ed approfondimenti sulla struttura del cavalcavia ferroviario;
- **CHE** nelle more dell'effettuazione delle suddette attività, al fine di ridurre le sollecitazioni da traffico pesante sulla struttura, in via cautelativa e per ragioni di incolumità pubblica, si ritiene opportuno istituire il divieto di transito sul succitato cavalcavia ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 18 t e istituire il limite di velocità massimo a 20 km/h;
- **VISTO** il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- **VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.92, n° 285, sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92, n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;

ORDINA

dalla data odierna e fino a nuova disposizione:

- *Il divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 18 t, sul cavalcavia ferroviario SP 170 km 404+920. Sono esclusi dall'osservanza del suddetto divieto di transito le Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di pronto intervento.*
- *L'istituzione del limite di velocità massimo di 20 km/h sul cavalcavia suddetto per tutti i veicoli ai quali è consentito il transito.*

Il divieto di cui sopra verrà portato a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi cartelli indicatori.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia a: Prefettura, Questura, Polstrada, Stazione Carabinieri, Comune interessato e Settore Trasporti della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Ing. Nicola PASQUINI



Firmato digitalmente da:
PASQUINI NICOLA
Firmato il 03/03/2022 17:27
Seriale Certificato:
56284904583562992283605279983097788272
Valido dal 03/02/2020 al 02/02/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3